

**DELIBERA N. 178/26/CONS**

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI ORTACESUS (CAGLIARI) PER LA  
VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 7 luglio 2026;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS del 6 novembre 2017, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 26 del 18 marzo 2026, con il quale sono stati convocati per i giorni 7 e 8 giugno 2026 i comizi per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali della Regione Sardegna, con l'eventuale turno di ballottaggio nei giorni del 21 e 22 giugno 2026;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024”* alla quale si fa rinvio attesa l'omogeneità delle consultazioni, ma limitatamente alle previsioni

riferite all'ambito locale interessato, con esclusione in particolare della disciplina prevista nel Titolo II, Capo I relativa alle trasmissioni dell'emittenza nazionale;

VISTA la nota del 9 giugno 2026 (prot. n. 0210271), integrata il 12 giugno seguente (prot. n. 0214605), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna ha trasmesso le conclusioni istruttorie, unitamente all'intera documentazione, relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Ortacesus (Cagliari), a seguito della denuncia del 5 giugno 2026 a firma del dott. Edoardo Di Martino, candidato sindaco per la lista Ricostruire Ortacesus per le elezioni amministrative del 7 e 8 giugno 2026, in quanto *"in data 04/06/2026, il Comune di Ortacesus ha diffuso, attraverso i propri canali istituzionali e social, una comunicazione concernente l'apertura dell'ecocentro comunale [che] pur contenendo informazioni relative all'effettiva attivazione del servizio, agli orari di apertura e alle modalità di accesso per l'utenza [...] risulta accompagnata da contenuti che appaiono andare oltre la mera informazione indispensabile ai cittadini"*, con allegata *"foto della sindaca intenta a tagliare il nastro mentre indossa la fascia tricolore"* e rilanciata *"su una specifica pagina (sei di Ortacesus se..) da un esponente della maggioranza uscente candidato alle imminenti consultazioni elettorali il quale ha accompagnato la condivisione con commenti personali, riferimenti alla propria presenza sul luogo e considerazioni di carattere valoriale ed etico riconducibili al dibattito politico-elettorale"*, il tutto in violazione dell'articolo 9 della citata legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Al riguardo, il Comitato, dopo aver avviato il procedimento in data 5 giugno 2026 *"limitando il proprio ambito di intervento alla sola comunicazione istituzionale"*, e aver deliberato l'8 giugno seguente, ha ricevuto successivamente le memorie dell'Ente e riconfermato la proposta di sanzione, atteso che la rimozione è intervenuta tardivamente;

ESAMINATA la nota contenente le memorie difensive, pervenuta tardivamente in data 8 giugno 2026 alle ore 12:30, con la quale il Comune di Ortacesus *"riconosce che la pagina social sulla quale è stata pubblicata la comunicazione segnalata è riferibile al Comune di Ortacesus ed è utilizzata quale canale informativo per la diffusione di notizie, avvisi e aggiornamenti riguardanti attività, servizi e iniziative di interesse per la comunità locale [e dando] atto che l'Ente non ha adottato specifici atti o direttive dedicati alla disciplina della comunicazione istituzionale nel medesimo periodo [comunica] che al fine di rendere la comunicazione maggiormente improntata a criteri di neutralità istituzionale, si è provveduto alla rimozione della fotografia associata al post oggetto della segnalazione, mantenendo invariato il contenuto informativo della comunicazione"*;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il divieto di comunicazione istituzionale di cui all'art. 9 decorre dalla convocazione dei comizi comunali, ovvero a partire dal 23 aprile 2026,

quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle votazioni per proseguire fino alla chiusura delle operazioni di voto (8 giugno 2026);

CONSIDERATO che il citato art. 9 della legge n. 28/00 non identifica in concreto quali siano le amministrazioni pubbliche soggette al divieto in relazione all'ambito delle consultazioni elettorali di volta in volta interessato;

RILEVATO che le elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali della Regione Sardegna indette per i giorni 7 e 8 giugno 2026 coinvolgono una percentuale inferiore al venticinque per cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale e che, pertanto, hanno valenza locale per cui, sulla scorta del quadro normativo e regolamentare vigente, il divieto di comunicazione istituzionale trova applicazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni amministrative stesse;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”*, finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che l'attività di informazione e comunicazione oggetto di segnalazione ed accertamento è ricaduta nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9 in quanto successiva al 23 aprile 2026, data di inizio della campagna elettorale del 7 e 8 giugno 2026;

PRESA VISIONE dell'attività di comunicazione segnalata, nonché dell'intera documentazione istruttoria;

PRESO ATTO che quanto segnalato è stato condiviso su una specifica pagina *facebook* (sei di Ortacesus se..) senza il *"coinvolgimento diretto di profili o pagine social riconducibili all'amministrazione nella creazione dei contenuti"* - come accertato dal competente Comitato regionale - per cui tale condivisione non può essere ricondotta all'interno dell'articolo 9 della legge 28 del 2000 e si procede all'archiviazione;

CONSIDERATI gli accertamenti effettuati dai quali risulta che:

- il *post* del 4 giugno 2026 è stato pubblicato sul profilo *facebook* istituzionale del Comune di Ortacesus (<https://www.facebook.com/p/Comune-di-Ortacesus-100063454095077/>), è attualmente disponibile col titolo *"Ecocentro comunale Apertura domani 5 giugno 2026 dalle ore 10,30 alle ore 12,30"* e reca informazioni relative alla soluzione dei problemi in vista dell'apertura del centro comunale e dell'accesso al servizio di cui si forniscono le modalità, insieme alla foto del Sindaco con la fascia tricolore;
- il Comune di Ortacesus, con le memorie difensive dell'8 giugno 2026, ha comunicato di aver rimosso la foto del Sindaco con la fascia tricolore associata al *post*, ma *"tale rimozione è avvenuta a urne quasi chiuse e si può, pertanto, ritenere tardiva"*;

RILEVATO che - come rappresentato dal competente Comitato regionale - il *post* segnalato del 4 giugno 2026 (indicato erroneamente del 5 giugno 2026 nella nota integrativa del 12 giugno seguente) non è conforme ai requisiti indicati nell'articolo 9 della legge 28 del 2000 nella previsione dell'impersonalità per la presenza della foto del Sindaco del Comune di Ortacesus con la fascia tricolore - correlata alla natura delle funzioni di capo dell'Amministrazione comunale - e dell'indispensabilità e necessità, in quanto le informazioni dettagliatamente fornite alla cittadinanza non sono prive di valenza propagandistica, contenendo espressioni del seguente tenore *"In questi anni abbiamo lavorato per risolvere i problemi legati all'apertura dell'ecocentro comunale che: - non era allacciato alla rete fognaria; - mancava di una parte di recinzione; - l'impianto elettrico a servizio dell'impianto di prima pioggia era incompleto e difettoso; questo è un elemento essenziale per un ecocentro, perché serve a separare e depurare i primi millimetri di acqua piovana"*, atteso peraltro che si riferiscono all'inaugurazione e all'operatività dell'Ecocentro comunale programmate per il giorno seguente (5 giugno 2026), ultimo giorno della campagna elettorale;

RILEVATO che il Comune di Ortacesus, come risulta dalle controdeduzioni dell'8 giugno 2026, ha comunicato la rimozione della foto del Sindaco con la fascia tricolore, fermo restando le comunicazioni afferenti al *post* pubblicato;

CONSIDERATO che l'attività di rimozione della foto contenuta nel *post* segnalato da parte del Comune di Ortacesus non può essere considerata conforme agli obblighi di legge ai fini dell'adeguamento spontaneo, in quanto non è intervenuta immediatamente dopo la contestazione dell'avvenuta violazione del 5 giugno 2026, e prima della chiusura della campagna elettorale, al fine di poter risultare idonea, per modalità e tempistica di realizzazione,

a far venir meno gli effetti lesivi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 7, della delibera 122/24/CONS;

RITENUTO inoltre che ai fini dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge, è necessario un comportamento conformativo dell'Amministrazione consistente nella rimozione delle conseguenze di quanto oggetto di segnalazione ed accertamento, realizzato in violazione del divieto di comunicazione istituzionale e quindi sia della foto del Sindaco con la fascia tricolore che delle comunicazioni contenute nel *post* in questione;

RILEVATO, per l'effetto, che l'attività di comunicazione istituzionale realizzata e descritta sul profilo *facebook* del Comune di Ortacesus, oggetto di accertamento, appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

RITENUTA l'applicabilità, ai casi di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

RITENUTO di aderire con diverse motivazioni alla proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitano, relatore ai sensi dell'art. 31 del *“Regolamento”*;

## **ORDINA**

al Comune di Ortacesus di pubblicare sul sito *web*, sulla home page, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della pubblicazione sul profilo *facebook* dell'Ente del *post* del 4 giugno 2026 dal titolo *“Ecocentro comunale Apertura domani 5 giugno 2026 dalle ore 10,30 alle ore 12,30”*. In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione servizi media e tutela dei diritti fondamentali”*, all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Ortacesus (Cagliari) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 luglio 2026

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Giovanni Santella